

Legge regionale 09 novembre 1998 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

**Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.**

## **CAPO I**

### *DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO*

#### **Art. 127**

*(Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(13)(14)*

1. In attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e dell'articolo 1 della legge regionale 3/1998, e nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, è istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli - Venezia Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali.

(11)(12)

2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico di cui al comma 1 vengono stipulati con le procedure previste dalla legge.

3. Al personale del comparto unico di cui al comma 1, suddiviso in area dirigenziale e non dirigenziale, si applicano discipline omogenee in ordine allo stato giuridico.

4. L'ordinamento del personale degli Enti locali è disciplinato, analogamente a quello del personale della Regione, dalla legge regionale e dai contratti collettivi regionali nel rispetto dei principi generali del rapporto di pubblico impiego.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 31, L. R. 2/2000

- 2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 17/2004
- 3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 49, L. R. 30/2007
- 4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 18, L. R. 9/2008
- 5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 20, L. R. 9/2008
- 6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 9, L. R. 24/2009
- 7 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 13, comma 10, L. R. 24/2009
- 8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 28, L. R. 24/2009
- 9 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 21, L. R. 22/2010
- 10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 53 bis, L. R. 22/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 15, comma 12, lettera c), L. R. 18/2011
- 11 Comma 1 interpretato da art. 15, comma 1, L. R. 18/2011
- 12 Comma 1 interpretato da art. 15, comma 2, L. R. 18/2011
- 13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 12/2014
- 14 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 1, L. R. 20/2015

## **Art. 128**

( ABROGATO )

(19)

Note:

- 1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 37, L. R. 4/1999

- 2** Parole sostituite al comma 3 da art. 60, comma 1, L. R. 9/1999
- 3** Parole aggiunte al comma 4 da art. 60, comma 2, L. R. 9/1999
- 4** Comma 5 sostituito da art. 60, comma 3, L. R. 9/1999
- 5** Comma 9 bis aggiunto da art. 60, comma 4, L. R. 9/1999
- 6** Comma 9 ter aggiunto da art. 60, comma 4, L. R. 9/1999
- 7** Parole sostituite al comma 9 bis da art. 16, comma 4, L. R. 13/2000
- 8** Integrata la disciplina del comma 9 ter da art. 16, comma 5, L. R. 13/2000, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 13, comma 37, lettera b), L. R. 24/2009
- 9** Parole aggiunte al comma 3 da art. 1, comma 6, L. R. 2/2001
- 10** Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 6, L. R. 10/2002 ; peraltro tale aggiunta deve ritenersi sostitutiva di quella prevista dall'art. 1, comma 6, L.R. 2/2001 in quanto di identico contenuto.
- 11** Parole aggiunte al comma 3 da art. 10, comma 1, L. R. 20/2002
- 12** Parole aggiunte al comma 8 da art. 10, comma 1, L. R. 20/2002
- 13** Parole aggiunte al comma 9 bis da art. 10, comma 1, L. R. 20/2002
- 14** Parole sostituite al comma 9 bis da art. 10, comma 1, L. R. 20/2002
- 15** Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 20, L. R. 1/2005
- 16** Parole sostituite al comma 4 da art. 13, comma 1, L. R. 8/2005
- 17** Comma 9 bis sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 19/2005
- 18** Integrata la disciplina del comma 9 bis da art. 13, comma 26, L. R. 24/2009
- 19** Articolo abrogato da art. 13, comma 37, lettera a), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del

medesimo art. 13, L.R. 24/2009.

## **Art. 129**

*(Integrazione dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981 in materia di spese legali sostenute dal personale regionale)*

**1.** All'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come sostituito dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

**<< 2 bis.** In caso di lavori d'urgenza e in economia svolti direttamente dal personale regionale, in ordine all'attività di progettazione, di sicurezza e di direzione dei lavori, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio del soggetto interessato nel caso in cui il giudizio medesimo si concluda con esclusione di responsabilità per dolo o per colpa grave. >>.

**2.** Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 bis dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come aggiunto dal comma 1, fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.